

**Venerabile Arciconfraternita di
Misericordia
Castelfiorentino**



STATUTO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 24
GENNAIO 1993

Confratelli e Consorelle carissimi,

negli oltre 500 anni della Storia della nostra Misericordia, molti sono stati gli Statuti che ne hanno guidato la vita spirituale ed amministrativa.

Infatti, con il passare degli anni e con il mutare delle leggi e dei regolamenti si è reso, più volte, necessario aggiornare tale strumento per renderlo più adeguato alle necessità del periodo. Anche per noi, oggi è successo lo stesso. L'ultimo Statuto approvato risaliva al 1907 ed era quello, salvo alcuni interventi di poco conto, che regolava la vita della nostra Associazione. Indispensabile, quindi, procedere al suo aggiornamento, anche a seguito della variazione della natura giuridica dell'Arciconfraternita che, con decreto della regione Toscana in data 08/11/1993, ha assunto personalità di diritto privato. Molto, quindi, si è dovuto lavorare per modificare le norme di ordine amministrativo per adeguarci alle nuove disposizioni di legge, pochi, gli interventi per quanto riguarda l'aspetto morale e spirituale.

I principi che animano la nostra Associazione non sono cambiati negli anni della sua vita, sono gli stessi che si fondano, ora come allora, sulla Carità e Fraternità Cristiana.

In questo senso, quindi, non possono esserci limiti alle nostre iniziative assistenziali. Basta che ci facciamo guidare dal Vangelo ed individueremo certamente quelle situazioni, quei bisogni che necessitano del nostro aiuto.

Prendere visione dello Statuto ed attenersi alle sue norme è un dovere per ogni Confratello, come è un dovere impegnarsi affinché la nostra Associazione sia sempre più segno di Amore, di Concordia e di Fratellanza per tutta la nostra Comunità.

Il Santo Padre raccomanda a tutti i Confratelli delle Misericordie di "essere promotori e fautori della Civiltà dell'Amore e testimoni infaticabili della Cultura della Carità". Questo è l'impegno che dobbiamo tutti assumere: TESTIMONIARE LA

CARITÀ. Quindi, non beneficenza occasionale, che può anche essere facile ed appagante, ma una autentica, sincera condivisione con i fratelli bisognosi.

In questo compito ci aiutino Maria Madre della Misericordia, Santa Verdiana patrona della Ns. Cittadina, S. Francesco patrono della nostra Misericordia.

Che Dio ve ne renda merito.

Gianfranco
Gambelli
Governatore

Carissimi Confratelli e Consorelle,

“ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padre di famiglia che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche” (Mt. 13,52):

con questo spirito si è voluto redigere il presente statuto, cercando di raccogliere dal passato i punti di riferimento che sono alla base, come motivo ispiratore, di questa Arciconfraternita, ma anche operando un radicale aggiornamento perché sia uno strumento agile, di facile consultazione, soprattutto perché diventi motivo unificante, di comunione, per la vita associativa.

Dunque, cose nuove cose antiche fuse insieme nel segno della continuità, nell’impegno al rinnovamento, nella fedeltà allo spirito. Fedeltà che non è mai “congelare” il passato ma saper crescere sulle proprie radici. Realisticamente dobbiamo però anche cogliere il limite di questo e di ogni altro statuto: non può essere completamente demandato ad un libro fatto di articoli ciò che è impegno personale e comunitario, noi, come dice l’Apostolo Paolo, siamo, con la nostra vita, la “lettera vivente” che deve parlare all’uomo di oggi, il nostro statuto rimane in fondo il Vangelo da realizzarsi nell’amore, e solo nella testimonianza della carità questo libro ha motivo di essere, prende corpo e concretezza.

La Misericordia in ogni tempo è chiamata ad essere luogo in cui l’amore di Dio per gli uomini può essere quasi toccato con mano. Il farsi Samaritano, richiede, oggi forse più che nel passato, non solo un atto volontaristico ma anche una lucida intelligenza evangelica per saper analizzare con fede e coraggio le nuove povertà che pressano, nel saper trasformare ogni situazione di dolore attraverso un coinvolgimento personale. Infatti non siamo cooperativa di servizi che gestisce in maniera ineccepibile e istituzionale un aspetto della sanità, la fecondità della Misericordia è nel stare in prima linea, là dove la carità è dono gratuito, anche rischio, soprattutto presenza fattiva di amore per gli “ultimi” che devono essere i primi nei nostri progetti e nel nostro impegno. Per edificare solidamente nuove forme di presenza, per crescere nella fedeltà al Vangelo e a questo statuto sono necessarie

due premesse irrinunciabili.

Prima cosa la formazione al volontariato. Il volontariato autentico si fonda su forti motivazioni interiori, sono importanti anche gli aspetti tecnici, ma molto più è necessaria quella formazione che faccia crescere nella gratuità per essere dono ai fratelli. Partecipare alla vita di questa Confraternita è anzitutto percorrere un cammino di conversione personale: ogni "fare" che non scaturisce "dall'essere" è moneta falsa che sì, risolve situazioni, ma non crea quella civiltà dell'amore che è alla base del rinnovamento della società.

In secondo luogo è necessaria una solida unione fra tutti i confratelli, prevenirsi reciprocamente nell'affetto e nella collaborazione con pazienza e lungimiranza, con la disponibilità al sacrificio che ciò può comportare è ancora all'origine della fecondità di questa istituzione. Nessuno è qui per agire in proprio, a titolo personale: siamo "corpo", siamo con-fratelli. La prima opera di misericordia è vivere un'autentica accoglienza fra tutti noi.

Dal passato abbiamo ricevuto una preziosa eredità, nella sua secolare storia la Misericordia di Castelfiorentino è stata realmente un faro luminoso, una presenza insostituibile che ha incarnato il Vangelo facendo crescere la vita sociale di questo paese. Il Signore ci aiuti ad essere nel nostro tempo testimoni credibili della Sua carità perché, come l'antica fontana del villaggio sappiamo offrire sempre l'acqua fresca e dissentante dell'amore.

*Sac. Marco Viola
Correttore*

COMMISSIONE CHE HA REDATTO IL PRESENTE
STATUTO

Don Marco Viola	Correttore
Gambelli Gianfranco	Governatore
Bagnai Algi	Segretario
Dringoli Piero	Consigliere
Mantagnani Angelo	Consigliere
Puccioni Giampaolo	Consigliere

Si ringrazia la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la collaborazione fornita per la stesura dello Statuto.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno ventiquattro del mese di gennaio (24/01/1993), alle ore undici e minuti dieci.

In Castelfiorentino, Piazza San Francesco, nella Chiesa di San Francesco, qui richiesto.

Avanti a me Dottor Vincenzo Muzi, Notaio in Certaldo, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, non assistito da testimoni, avendovi il comparente, con il mio consenso, espressamente rinunciato, è presente il signor: — GAMBELLI Gianfranco, nato a Firenze il 5 settembre 1937, residente in Castelfiorentino, Via Tassinai n. 11, impiegato, il quale dichiara di essere cittadino italiano e di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Governatore pro-tempore della Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Castelfiorentino, con sede in Castelfiorentino, Via Palestro n. 9, iscritta all'Albo Regionale del Volontariato (Decreto 4 luglio 1987 n. 487), Partita IVA - 0046 4900 489.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, nella sua citata qualità, mi dichiara che è qui convenuta, in questo giorno ed in questa ora, l'Assemblea Generale Straordinaria di seconda convocazione del Corpo Generale dell'Arciconfraternita per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appresso e mi invita a far constatare da pubblico Verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa sarà per adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio redigo il presente Verbale come segue:

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Governatore signor GAMBELLI Gianfranco, e cioè il comparente medesimo; non viene nominato il Segretario stante la presenza di me notaio incaricato della redazione del Verbale.

Il Presidente dichiara, constata e dà atto:

- A. che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata dal Magistrato con avviso, affisso all'Albo della sede il 10 gennaio 1993, contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'Assemblea e le materie da trattare;
- B. che sono presenti i seguenti Membri del Magistrato: Gambelli Gianfranco - Presidente, Mattii Fabio, Sussi Amedeo, Terreni Rodolfo, Dringoli Piero, Niccolini Fabrizio, Mancini Paolo, Rigoli Angelo, Falai Albano, Giannetti Mario, Montagnani Angelo, Spinelli Gianni, Rufignani Antonio, Pasqualetti Sivillo; *omissis*
- C. che perciò, la presente Assemblea, è regolarmente costituita ed idonea per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Omissis* (argomento di competenza dell'Assemblea Ordinaria);
- 2) Esame ed approvazione variazioni dello Statuto dell'Associazione;
- 3) *Omissis* (argomento di competenza dell'Assemblea Ordinaria);
- 4) Varie ed eventuali. *Omissis* Dopo esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità dei voti

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, composto di n. 53 (cinquantatre) articoli, del quale il Presidente ha appena dato integrale lettura. Detto Statuto, nella sua redazione aggiornata, firmato a norma di legge, si allega al presente Verbale sotto lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente;
- 2) Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore undici e minuti trenta.

Firmato:

Gianfranco Gambelli - Vincenzo Muzi Notaio (sigillo) - Copia conforme all'originale ed al suo allegato in più fogli muniti delle prescritte firme nei miei rogiti.

Si rilascia per uso fiscale.

Certaldo li, 29/1/993



Il cardinale Arcivescovo Silvano Piovaneli, già correttore di questa Arciconfraternita, consegna al Governatore Gianfranco Gambelli copia del nuovo Statuto munito dell'approvazione Ecclesiastica, durante la visita Pastorale a questo sodalizio in data 2 Febbraio 1993

Capo I COSTITUZIONE NATURAE SCOPI DELLA MISERICORDIA

ARTICOLO 1

E' costituita in Castelfiorentino l'Associazione dal titolo ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASTELFIORENTINO con sede in Castelfiorentino, via Palestre n.9, diocesi di Firenze.

L'Arciconfraternita trae le sue origini dalla pietà dei fedeli che la istituirono nel 1580 in seno all'antica Compagnia di S. Ilario. Fu soppressa con decreto Granducale del 21 marzo 1785 ed ebbe felicemente a risorgere con decreti del 26 luglio 1792 ed del 19 agosto 1846 e relativi rescritti Arcivescovili del 31 luglio 1792 e 12 gennaio 1897.

ARTICOLO 2

L'Arciconfraternita di Misericordia di Castelfiorentino è sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità' cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e delle collettività' contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica Apostolica Romana.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazioni democratiche autonome.

ARTICOLO 3

L'Arciconfraternita di Misericordia di Castelfiorentino è costituita agli effetti giuridici come Associazione di Confratelli secondo l'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'art. 12 e seguenti del vigente Codice Civile.

L'Arciconfraternita è, secondo l'ordinamento Canonico, Associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298

e seguenti e 231 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.

ARTICOLO 4

Scopo dell’Arciconfraternita è l’esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell’intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. L’Arciconfraternita potrà’ promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all’analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione di diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità’ umana, nell’ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società’ a misura d’uomo.

ARTICOLO 5

L’Arciconfraternita provvede all’attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale, promuove ed incrementa lo svolgimento di attività’ di addestramento tecnico sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

ARTICOLO 6

Per l’espletamento delle proprie attività l’Arciconfraternita potrà’ costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione e convenzionarsi con gli Enti Locali secondo la

normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato dell'Arciconfraternita.

ARTICOLO 7

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, l'Arciconfraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità' Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o Correttore. Inoltre solennizza la festa di San Francesco d'Assisi titolare della Chiesa della quale tiene il pieno uso con l'onere del mantenimento secondo il decreto dell'Arcivescovo di Firenze Pier Francesco Morali del 13 ottobre 1818 e solennizza, altresì, le altre manifestazioni culturali secondo apposito regolamento.

ARTICOLO 8

Lo stemma dell'Arciconfraternita è composto da uno scudo diviso, la cui parte superiore di colore rosso è caricata dalle lettere F.M. di forma semigotica intermezzata da una croce, il tutto in oro; l'inferiore, in celeste, è caricato da un giglio cui sono attorcigliate due serpi in onore di Santa Verdiana.

ARTICOLO 9

La divisa dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una croce o una medaglia con il simbolo F.M. e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altra.

E' fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose e di carattere funebre, mentre per i servizi di pronto soccorso e di assistenza può' essere adottata una divisa di colore bianco di

tipo infermieristico con casacca e pantaloni secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ARTICOLO 10

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa dell'Arciconfraternita, la partecipazione del sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti dell'Arciconfraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità'.

ARTICOLO 11

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, l'Arciconfraternita potrà' aderire ad altre Associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.

Del pari, in seno all'Arciconfraternita, non potranno sorgere altre Associazioni se non contemplate come proprio settore di attività' e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale per la relativa approvazione.

Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo l'Arciconfraternita non potrà' partecipare ne' aderire ad iniziative e/ o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.

ARTICOLO 12

L'Arciconfraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, nonché dall'esercizio di iniziative o altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire in carità.

ARTICOLO 13

Le opere caritative dell'Arciconfraternita e degli iscritti sono gratuite.

L'Arciconfraternita potrà accettare dai beneficiati dei servizi un'oblazione a copertura delle spese vive sostenute, esclusa qualsiasi forma di compenso per il sodalizio e per l'opera prestata dai Confratelli.

ARTICOLO 14

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività'.

E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso.

Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Dio gliene renda merito".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità' e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

ARTICOLO 15

L'Arciconfraternita promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione Nazionale donatori di Sangue FRATRES delle Misericordie d'Italia.

I reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo. Per tutti gli altri settori di attività' caritative in accordo con la Confederazione Nazionale, può' costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

Capo II REQUISITI DI APPARTENENZA ALL'ARCICONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

ARTICOLO 16

Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di "CONFRATELLO O CONSOCELLA" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità' morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale dell'Arciconfraternita.

Questi si suddividono in tre categorie:

- a) CONFRATELLI ASPIRANTI;
- b) CONFRATELLI EFFETTIVI;
- c) CONFRATELLI SOSTENITORI.

L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Magistrato munita della firma di due Confratelli effettivi.

Il Magistrato accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo senza essere tenuto a darne motivazione.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i

Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più' Confraternite di Misericordia.

Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato dell'Arciconfraternita.

Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso all'Arciconfraternita, non potrà 'in nessun caso godere della competenza e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

ARTICOLO 17

I Confratelli aspiranti sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi che svolgono un servizio attivo. Gli aspiranti debbono svolgere per la durata di 12 mesi un ininterrotto e lodevole servizio al termine del quale, in presenza della maggiore età' e su deliberazione del Magistrato possono essere ammessi alla categoria dei Confratelli Effettivi secondo anche le norme dell'articolo 18.

Il passaggio è spiritualmente sancito dal rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera e anonimato. Gli aspiranti non partecipano all'Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva o passiva.

I Confratelli Effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore dell'Arciconfraternita. Su domanda da presentarsi al magistrato i Confratelli Effettivi possono essere messi a riposo.

Costituiscono il corpo funzionale dell'Arciconfraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali, stabiliti dal regolamento generale, e partecipano con diritto di elezione attiva e passiva

I Confratelli Sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente l'Arciconfraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria.

I Confratelli sostenitori non partecipano all'Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva, ma godono dei diritti stabiliti dal regolamento generale.

ARTICOLO 18

Per essere iscritti all'Arciconfraternita in qualità di aspiranti occorre riconoscersi nella fede cristiana cattolica e professarne i principi, tenere una condotta civile integra.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente, o con la loro opera i fini istituzionali dell'Arciconfraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato, secondo la categoria di appartenenza.

ARTICOLO 19

Potranno essere aggregati all'Arciconfraternita i defunti i cui familiari desiderino farne suffragio con le particolari modalità stabilite dall'Arciconfraternita stessa per questo tipo di aggregazione.

Per i requisiti di aggregazione valgono le stesse modalità di iscrizione dei Confratelli in vita.

Capo III DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

ARTICOLO 20

Gli iscritti all'Arciconfraternita

devono:

- a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi dell'Arciconfraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia nell'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative dell'Arciconfraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ARTICOLO 21

I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg. al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato od indeterminato;
- c) decadenza
- d) esclusione.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai
punti

a) e b) è del Magistrato, mentre per i punti c) e d) e' demandata all'Assemblea.

Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può'

presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg. dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato e il Governatore, con parere definitivo ed inappellabile, mentre per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo art. 22 comma 5 e seguenti.

ARTICOLO 22

La qualità di iscritto all'Arciconfraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza all'Arciconfraternita di cui all'articolo 18. Inoltre l'iscritto perde la sua qualità di Confratello qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dall'art.20 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

Si perde per esclusione nei casi che rendono incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto all'Arciconfraternita.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso l'Arciconfraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all'Assemblea su parere conforme del Collegio Probivirale.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg. le proprie deduzioni, che, unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio Probivirale, saranno rese note all'Assemblea.

L'assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà' essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato al Magistrato con le modalità' di cui all'art. 16 terzo comma, e sulla quale l'Assemblea delibererà', sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza.

L'eventuale nuova domanda non potrà' essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data dell'irrogazione del provvedimento di decadenza o di esclusione preso dall'Assemblea. Contro il provvedimento di esclusione preso dall'Assemblea, l'interessato può' ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Capo IV ORGANI DELL'ARCICONFRATERNITA

ARTICOLO 23

Sono organi dell'Arciconfraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Correttore;
- d) Il Governatore
- e) Il Collegio Probivirale;
- f) Il Collegio dei Sindaci Revisori;

ARTICOLO 24

L'Assemblea è composta da tutti i Confratelli Effettivi anche in riposo iscritti al Sodalizio ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo,

dal componente di Magistrato più' anziano di età.

ARTICOLO 25

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea e' convocata dal Governatore con lettera personale, da inviare al domicilio degli iscritti, almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione e con pubblica affissione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà' essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché' almeno un'ora dopo.

I Verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

ARTICOLO 26

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

- A. quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno il 10% dei Confratelli Effettivi;
- B. quando il Collegio dei Proviviri e dei Revisori dei conti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità' la convocazione al Magistrato;

- C. quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti l'Arciconfraternita o per iniziative di carattere generale;
- D. quando il Magistrato, ne ravvisi la necessità'. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità' di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 25.

ARTICOLO 27

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli Effettivi mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Magistrato.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà' farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello Effettivo il quale, oltre al proprio voto, non potrà' essere portatore di più' di una delega.

ARTICOLO 28

L'Assemblea delibera validamente con la metà più' uno dei voti espressi dai presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno voto.

Per le proposte di riforma della statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 46.

ARTICOLO 29

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo corredato dalla relazione del Governatore sull'attività dell'Arciconfraternita, svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci revisori sull'andamento economico-finanziario;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori, secondo le modalità di cui agli articoli 38, 39, 41 e 42;
- d) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale, sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- e) deliberare, su proposta del Magistrato, l'approvazione del Regolamento Generale di cui all'art. 47;
- f) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale e la Commissione Verifica poteri.
- g) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli ai sensi dell'art.22.

ARTICOLO 30

Il Magistrato è l'organo di governo dell'Arciconfraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea. E' eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli art. 28, 41 e 42.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione dell'Arciconfraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili

- e mobili, di automezzi e per la creazione di passività' ipotecarie;
- b) provvede affinché non siano in alcun modo cedibili ne' alienabili i beni e le cose di proprietà' della Misericordia, aventi carattere storico ed artistico, ne' carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita dell'Arciconfraternita;
- c) provvede al suo interno alla elezione del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario - Amministratore, nonché' ad ogni altra carica che si rendesse necessaria secondo le norme del Regolamento Generale di cui all'art. 47. L'eventuale nomina del Segretario - Amministratore può' avvenire anche al di fuori degli eletti del Magistrato, tenuto conto delle particolarità' di cui all'art.35.
- d) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente Statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
- e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;
- f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) delibera il passaggio degli aspiranti alla categoria dei Confratelli Effettivi, trascorso il periodo di aspirantato di cui all'art.17, secondo comma;
- h) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- i) valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
- m) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, commi secondo e terzo, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio;
- n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché' la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al

Correttore; p) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole dalla Confederazione Nazionale, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli Effettivi;

q) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti all'Arciconfraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività' nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato; r) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell'Arciconfraternita; s) determina l'ammontare della quota associativa annuale che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento dell'Arciconfraternita a seconda della categoria di appartenenza; t) nomina, nel caso di cui al quinto comma dell'art. 35, il Segretario Amministratore ;

u) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

v) provvede alla scelta delle opere di carità' da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità' dell'Arciconfraternita; z) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi dell'Arciconfraternita.

x) compie opera di sensibilizzazione affinché' sia conosciuto lo spirito che anima la Confraternita e le sue iniziative per promuoverne l'iscrizione.

ARTICOLO 31

Il Magistrato è composto da undici Confratelli Effettivi. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore con voto consultivo. Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data della delibera di passaggio alla categoria dei

Confratelli Effettivi.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione, Confratelli con legami di parentela entro il terzo grado in linea retta e collaterale, nonché Confratelli eletti alle cariche di Probiviro e Sindaco Revisore.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente dell'Arciconfraternita, i Confratelli che abbiano rapporti di interesse, a qualsiasi titolo, con l'Arciconfraternita, nonché Confratelli che rivestono cariche elettive nelle amministrazioni pubbliche e nei partiti.

ARTICOLO 32

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.

Il Magistrato può' essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o dal Presidente del collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà' contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà' essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può' essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Il Magistrato delibera validamente con la presenza di almeno la metà più' uno dei componenti.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

ARTICOLO 33

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

E' il capo dell'Arciconfraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta l'Arciconfraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative dell'Arciconfraternita e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario - Amministratore, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato

nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

ARTICOLO 34

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvata, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti

che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

ARTICOLO 35

Il Segretario Amministratore è nominato dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera q) dell'art.30.

E' consegnatario dei documenti e dell'archivio

dell'Arciconfraternita; cura la corrispondenza insieme al

Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari

di cui alla lettera e) dell' art. 33. Collabora inoltre con il

Governatore per la tenuta della contabilità' e nella

preparazione del bilancio. Comunque esplica tutti i compiti a

lui attribuiti dal regolamento generale

In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il

Segretario Amministratore può' essere nominato dal

Magistrato fra i dipendenti dell'Arciconfraternita oppure tra

persone di comprovata esperienza nel settore, nel qual caso ne

dovrà' essere tenuto conto ai fini della composizione del

Magistrato.

In tal caso partecipa alle riunioni non con voto deliberativo, ma

solamente con voto consultivo.

ARTICOLO 36

Il Segretario Amministratore in collaborazione con il

Governatore, cura la parte amministrativa di tutte le attività'

dell'Arciconfraternita firmando i relativi documenti.

ARTICOLO 37

Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica 4 anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti e se l'elezione del membro cessato non è avvenuta su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato alla sua nomina.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi dell'Arciconfraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

ARTICOLO 38

Il Collegio Probivirale è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea, secondo le modalità di cui agli artt. 28, 41 e 42, fra i Confratelli effettivi con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento all'Arciconfraternita e di età non inferiore a 45 anni.

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 31 comma 4 e 5.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento dell'Arciconfraternita.

In particolare:

- a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo dell'Arciconfraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere del Collegio Probivirale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato dell'Arciconfraternita;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione.

L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 48 commi 1 e 2.

I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio dei Sindaci Revisori.

II Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il presidente, e stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate ed inappellabili.

ARTICOLO 39

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea secondo le modalità degli artt. 28, 41 e 42 e dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 31 comma 4 e 5. Il Sindaco revisore può essere eletto anche fra i non Confratelli in deroga al comma 3) dello stesso articolo 31.

I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà' per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Presidente dovrà' essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o degli avvocati e procuratori o dei revisori ufficiali dei conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato, ne' nel Collegio Provibirale.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio devono essere invitati alle riunioni del Magistrato, ma senza diritto di voto.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente.

ARTICOLO 40

IL "Correttore" o "Assistente Ecclesiastico" è di diritto per antica consuetudine il Proposto pro-tempore della Parrocchia di S. Verdiana. Rappresenta l'Autorità' religiosa all'interno dell'Arciconfraternita per le materie spirituali, religiose o di culto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Arciconfraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà' collaborare con il "Correttore" della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso dell'Arciconfraternita per essere esecutive dovranno avere il parere favorevole del "Correttore".

Partecipa alle riunioni di Magistrato ed all'Assemblea con voto consultivo e alle riunioni eventualmente indette dal Collegio Nazionale dei "Correttori" organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Presiede la Commissione Elettorale.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Magistrato, le distinzioni al

merito della carità e del servizio per i Confratelli.

ARTICOLO 41

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio su lista proposta e non vincolante del Magistrato.

E' composta da cinque membri di cui quattro scelti nella lista proposta dal Magistrato come sopra detto, e dal presidente nella persona del Correttore; ed ha il compito di:

- a) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero almeno doppio di Confratelli effettivi da eleggere;
- b) redigere la lista di 10 Confratelli effettivi per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 5 saranno gli eletti;
- c) redige la lista di 7 nominativi per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori, di cui i primi tre verranno eletti sindaci effettivi, mentre il quarto ed il quinto saranno eletti sindaci supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello effettivo, il luogo di residenza e la data di iscrizione al Sodalizio.

Ogni Confratello, o gruppi di Confratelli, potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà'.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore il quale le allegherà' all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà' essere convocata almeno 20 gg prima della data fissata.

Per la stesura delle liste la Commissione dovrà' tener conto delle norme di cui al precedente art.31.

ARTICOLO 42

Le liste predisposte della Commissione Elettorale non sono vincolanti.

Ogni elettore può' esprimere la sua preferenza per un massimo

di tre voti per il Collegio dei Probiviri; tre voti per il Collegio dei Revisori dei conti; sette voti per il Magistrato.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione all'Arciconfraternita.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età: successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo saranno dichiarate nulle.

Il Presidente la Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni

0 per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 gg.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

ARTICOLO 43

La Commissione verifica poteri è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio, su lista proposta e non vincolante del Magistrato.

E' composta da tre membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria dei Confratelli effettivi e si insedia almeno un'ora prima di quella stabilita per l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Svolge i seguenti compiti:

- a) nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;
- b) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'Assemblea;
- c) accerta la regolarità delle deleghe;

- d) espletate le incombenze, redige apposito verbale che verrà trasmesso alla Commissione Elettorale per essere inserito negli atti per il rinnovo delle cariche.

ARTICOLO 44

I componenti la Commissione Elettorale e la Commissione Verifica poteri per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi dell'Arciconfraternita, ne essere votati fuori lista.

Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

ARTICOLO 45

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito dell'Arciconfraternita. I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

ARTICOLO 46

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 30 punto p), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli effettivi non inferiore a un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e sottoposta alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio assenso.

Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquistato l'assenso scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui e' fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art.25 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, del che sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte del Governatore e del Segretario.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione, un dirigente della quale potrà partecipare all'Assemblea.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia dell'Arciconfraternita e le garanzie dell'essenzialità della sua vita associativa.

ARTICOLO 47

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

ARTICOLO 48

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento dell'Arciconfraternita e delle sue attività' e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 37 comma e), il Governatore dell'Arciconfraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà' essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli effettivi.

La Confederazione, accertate le condizioni di anomalia ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività' associativa, nomina un commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

Il Commissario Straordinario non può', comunque, rimanere in carica per più' di sei mesi.

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione all'Autorità regionale ai sensi dell'art. 27, ultimo comma c.c., nonché al Presidente del Tribunale competente ai sensi dell'art.11 disp. att. c.c.

ARTICOLO 49

L'Arciconfraternita non potrà' essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario di cui all'art.48. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità' di convocazione, di presenza di Confratelli effettivi e della speciale maggioranza di cui all'art.21, terzo comma del c.c. (tre quarti degli associati).

Dovrà' anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà' all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà dell'Arciconfraternita.

Con delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti all'Arciconfraternita.

ARTICOLO 50

A seguito dello scioglimento, i beni residui dell'Arciconfraternita sono devoluti ad altra Associazione a carattere locale di ispirazione cristiana, che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia o, in mancanza, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, a cui l'Arciconfraternita è associata.

ARTICOLO 51

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

CAPO V NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 52

Ai fini della composizione del corpo elettorale vengono considerati Confratelli effettivi tutti gli iscritti all'Arciconfraternita alla data di entrata in vigore del presente statuto, purché abbiano i requisiti previsti dall'articolo 18.

ARTICOLO 53

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'Autorità Amministrativa, il Governatore dell'Arciconfraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori dell'Arciconfraternita di Misericordia.

CURIA ARCIVESCOVILE di FIRENZE


Visto di approvazione

2 FEB. 1993

Firenze, addi

L'ARCIVESCOVO

Silvano Card. Piovanelli



Dallo statuto del 26 Luglio 1794

...In ultimo si vuole, che i sopraddetti obblighi, e pesi imposti ai Fratelli, e alle Sorelle della Compagnia, non aggravino la Loro Coscienza, nel caso di mancanza, intendendo non di imporre una Legge, ma di aprire una strada per l'acquisto dei meriti di eterna vita colle opere sante spontaneamente intraprese, e praticate....




Bruna Scali: "Soccorso".

Dallo statuto del 12 Gennaio 1847

Ma intanto che queste nostre Costituzioni sono in vigore esortiamo tutti i nostri Fratelli a farsi uno scrupoloso dovere di osservarle esattamente ognuno nel suo carattere, nel suo grado, nel suo impiego, adempiendo agli obblighi che gli vengono prescritti per mantenere il decoro, la Pace e l'Unione, che ci lega tutti con i vincoli più sacrosanti della carità, acciò si possa conseguire quella misericordia, che Dio promette ai veri, e sinceri misericordiosi.

Lode a Dio, alla Beatissima Vergine Maria, a S. Francesco nostro Titolare, a S. Verdiana nostra Protettrice, ed a tutti i Santi del Paradiso.



Arch. Massimo Tosi:

Litografia della Chiesa di San Francesco

GRUPPO DONATORI DI SANGUE

FRATRES



“G. DEL CHIARO” Misericordia - Castelfiorentino

L’Arciconfraternita promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione Nazionale donatori di Sangue FRATRES delle Misericordie d’Italia.

I reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo.

Per tutti gli altri settori di attività’ caritative in accordo con la Confederazione Nazionale, può’ costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 509 dell'8/11/93

OGGETTO: Arciconfraternita di Misericordia di Castelfiorentino con sede in Castelfiorentino (FI).
Riconoscimento personalità giuridica privata;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA l'istanza in data 22.4.1993 con la quale il Governatore Pro-Tempore della Arciconfraternita di Misericordia di Castelfiorentino con sede in Castelfiorentino (FI) - Via Palestro n. 3 ha richiesto il riconoscimento della personalità giuridica privata della Misericordia stessa ai sensi dell'art. 12 c.c.;

VISTO l'art. 14 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616;

VISTO l'art. 3 della L.R. 22/7/1973, n. 46;

VISTO la L.R. 4/5/1986, n. 35;

CONSIDERATO che l'Associazione e sodalizio di volontariato avente per scopo l'esercizio volontario, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, meglio specificate nell'art. 3 dello Statuto;

ACCERTATO che l'attività svolta dalla Associazione rientra nelle materie attribuite alla competenza regionale;
ACCERTATO altresì che le finalità statutarie dell'Associazione si esauriscono nell'ambito della sola regione Toscana;

DECRETA

— Alla Arciconfraternita di Misericordia di Castelfiorentino con sede in Castelfiorentino (FI), Via Palestro n. 3, è attribuito il riconoscimento della personalità giuridica privata di cui all'art. 12 c.c.

— Il presente atto non è soggetto al controllo della C.C.A.R. in quanto non compreso nelle categorie indicate all'art. 1 del Decreto legislativo 13/2/93, n. 40.

Il Presidente